




# COMUNE DI CARSOLO

Provincia dell'Aquila

Medaglia d'argento al valor civile

Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



Marca da bollo n. 01151350204915

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N.° 25 / 2017

Comune di  
CARSOLO (AQ)

Partenza

Prot. N.° 0008297 del 22-09-2017

Cat. 1 Classe 1



Spett.le

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E  
PAESAGGIO DELL'ABRUZZO CON ESCLUSIONE DELLA  
CITTÀ DELL'AQUILA E DEI COMUNI DEL CRATERE

Via degli Agostiniani, 14  
66100 CHIETI

Spett.le

REGIONE ABRUZZO Direzione Territorio  
Servizio Aree protette BBAA e VIA  
Via L. Da Vinci 1 - 67100 L'AQUILA

Spett.le

RETE S.R.L.  
VIALE EGIDIO GALBANI, 70  
156 Roma (RM)

LIMONE ANTONIO  
Via Aquileia, 8  
80100 Napoli (NA)

Oggetto : **Autorizzazione paesaggistica** ex art. 146, del D.Lgs. n. 42/2004 come modificato ed integrato nel testo vigente  
rif. istanza :

protocollo	Pratica edilizia	Ragione Sociale
5425	56-2017	RETE S.R.L. LIMONE ANTONIO

**VISTO** l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale affida alla competenza dirigenziale il rilascio degli atti di gestione;  
**DATO ATTO** che il medesimo D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce le competenze delle Regioni sub delegate con il DPR 616/77;  
**VISTO** l'art. 1 comma 2 della Legge regionale n. 2/2003 come modificata ed integrata nel testo vigente dalla Legge Regionale n. 49/2004 e dalla Legge regionale n. 5/2006 con il quale la regione Abruzzo ha sub delegato ai Comuni le funzioni relative agli articoli 146, 159, 167 del D. Lgs. n. 42/2004;  
**VISTO** il capo IV del D. Lgs. n. 42/2004 come modificato ed integrato nel testo vigente dal D.Lgs. n. 156/2006;  
**VISTO** il D.M. 21/06/1985 (pubblicato sulla G.U. n°179 del 31/07/1985) di imposizione del vincolo paesaggistico ai sensi della legge 1497/39 e successive modifiche ed integrazioni;  
**VISTO** il Decreto Sindacale con il quale il Sindaco del Comune di Carsoli conferiva al sottoscritto la Responsabilità del Servizio Urbanistico Comunale e la conseguente funzione dirigenziale;  
**VISTA** l'istanza (corredata dalla documentazione tecnico amministrativa prevista) assunta al protocollo generale aln.6414, in data 03/08/2015, con la quale RETE S.R.L., LIMONE ANTONIO ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere di seguito specificate consistenti in : esecuzione di opere civili all'interno della stazione elettrica di Carsoli (ex RFI) necessarie alla separazione fisico-funzionale della porzione di Stazione Elettrica di proprietà della Soc. RETE srl da quella rimasta in proprietà a RFI.  
**DATO ATTO** che con nota prot. n. www in data www, è stata inviata alla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo con esclusione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, la documentazione prevista dalla DGR Abruzzo n. DGR n.° 1152 del 17/11/2009 e successive circolari esplicative, ai fini del rilascio del parere vincolante di cui all'art. 146 comma 7 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 composta dagli elaborati di seguito elencati:

- richiesta di autorizzazione ambientale	- n. 1 Copie della Relazione Tecnica ovvero di compatibilità amb.
- n. 1 Copie dell'Elaborato Grafico Architettonico	- n. 1 Originali della documentazione Fotografica dei Luoghi

**VISTA** la nota prot. 12402 del 07.09.2017, acquisita al protocollo comunale in data 18.09.2017 con il n. 8135, con la quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo dell'Aquila, ai sensi dell'art. 146 comma 8 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ha espresso parere favorevole in merito al progetto in esame;

**VERIFICATO** che l'intervento per cui si chiede l'autorizzazione è configurabile come: intervento di nuova costruzione;

**FATTE SALVE** le competenze comunali in materia urbanistico - edilizia;

Tutto ciò premesso:

## A NORMA DI LEGGE CONCEDE L' AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

relativa al progetto specificato in premessa, ai sensi dell'art.146 ex D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e della Legge Regione Abruzzo 13/02/2003, n.2.

Il presente atto non costituisce titolo abilitativo urbanistico né edilizio, pertanto non è sufficiente per compiere alcun intervento di trasformazione territoriale ovvero urbanistico-edilizia che si diffida a compiere in assenza di valido atto abilitativo.

La presente autorizzazione paesaggistica è impugnabile secondo quanto previsto dall'art. 146, comma 12, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.. Inoltre il presente provvedimento fa salvi i diritti dei terzi, nonché la competenza del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e della Regione Abruzzo per i compiti di indirizzo, verifica e coordinamento previsti nella L.R. 13/02/2003, n.2.



Il Responsabile del Servizio Urbanistico  
(ing. Eugenio D'Andrea)